CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE	
CUNVENZIUNE I KA LA REGIUNE LUIVIDAKDIA E LA REGIUNE	

PER IL RIUSO DEL SOFTWARE "CELIACHI@_RL" (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine)

TRA

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona di	leb
Direttore Generale Welfare pro tempore (di seguito denominata "Ente cedente")	

Ε

Regione			, di	seguito	denomin	ata "Ente	riu	sante",	nella	persona	del	Responsabile
		, il d	quale	interviene	in nome e	e per conto	dell	a Regior	ne			Giunta
Regionale	con	sede _			, come	disposto	con	Deliber	a Giur	nta Regio	nale	de
	;											

VISTI

- 1. l'articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 2. l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- 3. l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- 4. la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 5. l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";
- 6. gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i.;
- 7. l'art.1 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2010 Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA";

- 8. l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex art.1, commi 192, 193 e 194 della Legge n.311/2004 (legge finanziaria 2005)";
- 9. l'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- 10. l'art. 11 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- 11. le Linee Guida di DIGITPA che prevedono, nell'ambito di applicazione della pratica del riuso, la soluzione di riuso in ASP in cui "un soggetto terzo (amministrazione cedente o utilizzatrice o fornitore selezionato nel rispetto delle norme vigenti) si fa carico della manutenzione e dell'esercizio del software per più amministrazioni, che riconoscono il corrispettivo in relazione al servizio ricevuto attraverso un accordo/contratto quadro all'uopo predisposto";
- 12. il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici", art. 5, comma 6, "Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
- 13. la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI /111 del 15 maggio 2018 avente ad oggetto "Progetto Interregionale per il riuso in modalità ASP (Application Service Provider) del Servizio Celiachi@_RL";
- 14. la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI /2598 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine al progetto interregionale per il riuso in modalità ASP (Application Service Provider) del Servizio Celiachi@_RL di cui alla Dgr. n. XI/111 del 14 maggio 2018";
- 15. la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI76572 del 30 giugno 2022 "DETERMINAZIONI CONCERNENTI LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO INTER REGIONALE PER IL RIUSO ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER) DEL SERVIZIO CELIACHI@RL";
- 16. la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. __del avente ad oggetto e concernente l'approvazione del presente schema di Convenzione;
- 17. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- 18. l'art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante "regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che prevede "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- 19. l'art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che "il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio";
- 20. il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- 21. il Regolamento D.P.G.R. 6R/2013 e, in particolare, la Scheda n. 18, Allegato A e la Scheda n. 12 Allegato B;

PREMESSO CHE

Regione Lombardia si avvale della società S.p.A., d'ora in poi Aria, per quanto concerne la fornitura di servizi e prestazioni informatiche ed ogni attività connesse secondo quanto previsto dalla convenzione Quadro tra Giunta di Regione Lombardia e Lombardia Informatica S.p.A. approvata con deliberazione n. X /4696 del 29/12/2015;

CONSIDERATO CHE

- Regione Lombardia, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali lombarde, ora ATS, ha avviato una iniziativa che interessa tutte le persone affette da celiachia;
- il modello di Regione Lombardia è stato realizzato, per il tramite di Lombardia Aria, attraverso lo sviluppo di un software denominato "Celiachi@_RL"(Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine);
- Regione Lombardia è titolare del software "Celiachi@_RL" (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) sviluppato da Aria su indicazione di Regione;
- il programma di cui sopra, in osservanza delle normative vigenti in materia, è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell'Ente cedente;
- Regione Lombardia ha il diritto di proprietà e la libera facoltà di cederlo a terzi a titolo gratuito, mentre
 Aria, quale service provider, si fa carico della manutenzione, della gestione e dell'esercizio del
 software;
- l'architettura del Servizio oggi operativa in Regione Lombardia permette la libera circolazione dei cittadini su tutto il territorio lombardo per la fruizione dei prodotti dietetici per Celiaci; i cittadini possono così rifornirsi secondo necessità presso Farmacie, Negozi specializzati, Grande Distribuzione Organizzata, senza alcun vincolo se non l'esaurimento del budget mensile a disposizione, secondo quanto previsto dal Piano Terapeutico;
- il Servizio ha risposto pienamente alle sollecitazioni del Garante per libera concorrenza (bollettino n. 3 del 29 gennaio 2013) che stigmatizzava una modalità differente di accesso misto al Servizio, con buono cartaceo e con sistema informatico, in considerazione della tipologia di negozio (Farmacia, Negozio Specializzato etc...), determinando in tal modo delle disparità tra i fornitori del servizio;
- la libera circolazione dei cittadini celiaci oltre il territorio lombardo costituisce un valore in sé, vista la significativa mobilità cui sono soggette le regioni del nord, e che ciò spinge le regioni contigue ad adottare soluzione integrate per facilitare in ogni modo tale condizione;
- l'adozione di un modello software integrato che permette la fruizione del Servizio per i Celiaci presso
 ogni regione aderente, favorisce in modo significativo la Pubblica Amministrazione, sia per la
 trasparente gestione della mobilità delle competenze, sia per la completa dematerializzazione del
 processo, con i conseguenti vantaggi sia operativi sia economici;
- la completa dematerializzazione del processo determina sia un risparmio alla Pubblica Amministrazione per la semplificazione delle attività di controllo, sia un aumento dell'efficacia dei controlli stessi, certificati da sistemi informativi espressamente progettati per la validazione delle transazioni;

TENUTO CONTO

 dell'offerta tecnico economica mediante la quale Aria - con nota trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata e firmata digitalmente, acquisita e conservata agli atti con prot. n. G1.2023.0044336 del 31 ottobre 2023– ha comunicato il modello di collaborazione per la realizzazione del Servizio ed i costi da condividere con le Regioni aderenti; tale modello è stato approvato quale allegato 1 alla DGR n. --

e parte integrante della stessa, nel quale si prevedono le condizioni di partecipazione al progetto
per le Regioni che ne manifestino l'interesse;

- che la Regione ______ ha esplicitato la volontà di partecipare al progetto "Riuso Celiachia Regione Lombardia in ASP", mediante la deliberazione della Giunta Regionale _____;
- che la Regione Lombardia, con DGR, ha dato mandato ad Aria di proseguire nella realizzazione del progetto di riuso con le Regioni già aderenti ed aprendo lo stesso ad eventuali ulteriori adesioni;
- che la fattispecie di riuso individuata in ragione dell'opportunità di garantire vantaggi sia economici sia temporali per la realizzazione del progetto "Riuso Celiachia Regione Lombardia in ASP" è il riuso in ASP con Lombardia Informatica ARIA come service provider;

Quanto sopra premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse richiamate nel presente atto costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto e durata della Convenzione

L'oggetto della presente convenzione prevede la realizzazione di un sistema sovra-regionale aperto a tutte le Regioni che desiderino aderire e che consente a queste la fruizione del Servizio "Riuso Celiachia Regione Lombardia in ASP", che prevede le funzionalità base sinteticamente di seguito riportate:

- gestione dei Piani Terapeutici
- autorizzazione alla spesa per il Celiaco
- validazione della rendicontazione e report a supporto delle ATS, USL (gestione mobilità interregionale e intra regionale etc.)
- gestione sistema accoglienza flussi di rendicontazione compresa:
 - o assistenza II° livello
 - gestione del servizio
 - o infrastruttura Hardware e Software, e relativa gestione sistemistica e infrastrutturale
 - o esposizione dei servizi di integrazione e di allineamento dei dati anagrafici di contesto.

Gli effettivi costi sostenuti da Regione Lombardia per le attività progettuali di avvio e di successiva gestione del servizio Celiachia@RL in modalità ASP, saranno riconosciuti da ciascuna Regione a Regione Lombardia, secondo quanto rappresentato nell'allegato tecnico della Deliberazione n. --- del ---- . Tali rimborsi saranno sono modulati sulla base dei reali costi industriali finalizzati al riuso ASP. Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia conferirà apposito incarico a Aria nell'ambito dei rapporti convenzionali in essere.

La presente Convenzione entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2025.

È prevista una causa di risoluzione anticipata qualora, in una data antecedente alla scadenza della presente convenzione, il Ministero dell'economia e della Finanza (MEF) - per il tramite di Sogei - dovesse predisporre una soluzione su base nazionale che implichi la decisione da parte di Regione Lombardia di aderirvi.

In tal caso Aria assicura all'ente riusante il funzionamento del servizio fino alla sua totale migrazione sul nuovo, a completa garanzia di continuità dello stesso.

La presente Convenzione si risolve, altresì, per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento anche dovuto a nuove o diverse disposizioni di legge.

Il software "Celiachi@_RL", comprensivo di tutte le evoluzioni e miglioramenti realizzati in corso d'opera, sarà disponibile alle regioni che lo richiedessero in formato sorgente, a titolo gratuito e non esclusivo, completo della relativa documentazione.

ART. 3

Livelli di servizio e SLA

Gli SLA previsti per il Servizio sono:

disponibilità del Servizio su base annua: 98%;

copertura del Servizio da lunedì a domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

ART. 4

Costi

L'adesione al progetto comporta	i seguenti oneri a carico della Regione	quantificati in:
- euro	IVA inclusa (una tantum) per l'attivazione del servizio;	
- euro Regione	_ IVA inclusa quale costo annuale di gestione del Servizio p _ affetti da Malattia Celiaca;	oer gli assistiti della

ART. 5

Rendicontazione delle spese

La Regione _____ corrisponderà a Regione Lombardia un rimborso per i costi di esercizio del Servizio comprensivi delle quote relative alle personalizzazioni Software e Hardware necessarie per la erogazione dello stesso in modalità ASP, secondo quanto di seguito esposto:

- attività per l'attivazione del servizio (una tantum): a seguito di rendicontazione degli oneri sostenuti, supportata da un verbale controfirmato dalle Parti, attestante l'avvenuto avvio in ambiente di produzione;
- rimborso annuo per la gestione del servizio, la manutenzione e l'assistenza, oltre all'importo relativo alle transazioni effettuate sul network bancario SIA, in base alle rendicontazioni periodiche presentate dalla Regione Lombardia a partire dall'attivazione del servizio e approvate dai referenti della Regione

Titolarità del software

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico del software rimangono in via esclusiva in capo all'Ente cedente.

ART. 7

Brevetti, diritti d'autore, proprietà intellettuale

L'Ente cedente garantisce che il software è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l'Ente cedente manleva e tiene indenne l'Ente riusante da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul software concesso in riuso.

L'Ente riusante prende atto che il software è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

ART. 8

Condivisione delle evoluzioni del SW Celiachi@_RL

L'Ente cedente garantisce la realizzazione di un repository del software Celiachia@_RL ASP, aggiornato con le evoluzioni e i miglioramenti che saranno apportati nel periodo di erogazione del Servizio, al fine di condividere la versione sempre aggiornata dell'applicativo.

ART. 9

Responsabilità

L'Ente riusante dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale- organizzativo ed economico – di ben conoscere il Servizio, il software, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto Servizio idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendano necessarie, quest'ultime necessariamente valutate utili e coerenti con lo spirito e la conduzione del progetto nella sua interezza.

L'Ente riusante solleva l'Ente cedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti o indiretti, materiali e immateriali – che la stessa Ente riusante, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo, fatti salvi quelli derivanti da malfunzionamenti derivati dai servizi di infrastruttura descritti in art. 2.

L'Ente cedente si impegna a mantenere operativo il sistema, a non degradarlo e non modificarlo senza darne conoscenza preventiva al riusante. L'Ente cedente si impegna a valutare insieme agli enti cedenti riusanti eventuali necessità di aggiornamenti, personalizzazioni e modifiche che dovessero essere segnalate ed apportarle sulla base di accordi presi congiuntamente che possono anche tener conto dei costi necessari a questo fine ed alla eventuale copertura congiunta degli stessi. L'Ente cedente si impegna ad aggiornare il software concesso a riuso in caso di aggiornamenti delle norme nazionali che influiscano sui procedimenti gestiti dal sistema.

L'Ente cedente garantisce la piena conformità del software alle disposizioni di cui al GDPR e, in particolare, agli articoli 25 (privacy by design) e 32 (misure di sicurezza) nonché, per l'effetto, il rispetto dei principi di cui all'art. 5 del medesimo regolamento.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

In considerazione dell'ambito di assistenza integrativa che il SSN garantisce ai soggetti celiaci, le prestazion assicurate nei confronti di questi ultimi comportano, a carico dello stesso SSN, l'erogazione di prodotti e alimenti senza glutine a loro destinati, sulla base di un riconoscimento e di un'identificazione effettuati all'interno del Registro Nazionale degli alimenti dal Ministero della Salute, nei limiti dei tetti massimi di spesamensili fissati dal medesimo.
Le Aziende Sanitarie della Regione, Titolari del trattamento ai sensi dall'art. 4 n. 7 del GDPR, con la presente Convenzione ottengono i diritti di uso del software in oggetto erogato dalla società Lombardia Informatica S.p.a. e saranno vincolate ad interfacciarsi e coordinarsi direttamente con quest'ultima che, ai sensi dell'art. 28 del GPDR, verrà designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
Le Azienda Sanitarie, all'atto della nomina ai sensi del paragrafo precedente, autorizzano Lombardia informatica a consentire l'accesso alla Regione ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.
Prima di iniziare il trattamento, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, la Regione quale Ente riusante ha condotto con il supporto della LISPAARIA la valutazione d'impatto dei processi inerenti al trattamento dei dat personali per le finalità di cui alla presente convenzione.
ART. 11
Accesso Regione
Obiettivo della presente convenzione è quello di procedere alla dematerializzazione dei voucher mediante il riuso, da parte della Regione con assegnazione alle Aziende Sanitarie, del software "Celiachi@_RL".
In considerazione della funzione di conservazione del programma di governo e regolazione della società sanitaria della Regione, che comporta un costante controllo della stessa sui piani di spesa elaborati per le Aziende Sanitarie a livello regionale, e tenuto conto della funzione di gestione del flusso de dati tra le Aziende USL che rilasciano i "buoni pasto", risulta opportuno consentire l'accesso alle sole informazioni di seguito specificate da parte della Regione al fine di creare e semplificare l'adempimento del debito informativo.
Nell'ottica della protezione dei dati personali, la società elaboratrice del software finalizzato alla dematerializzazione dei buoni pasto, nominata dalle Aziende Sanitarie quale Responsabile del trattamento a sensi dell'art. 28 del GDPR, procederà alla pseudo-anonimizzazione delle informazioni e dei dati raccolti nella piattaforma "Celiachi@_RL", ai quali la Regione potrà avere accesso diretto.
L'accesso della Regione avverrà mediante web application riservata e potrà riguardare unicamente i dati prodotti a seguito di reportistica in modalità aggregata così come elaborati direttamente da Lombardia Informatica (in formato Pdf/A).
La Regione consentirà l'accesso esclusivamente ai settori specificamente individuati da parte d

soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento dei dati, anche ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del

D.Lgs 196/2003 s.m.i., che potranno accedervi con credenziali personali e con strumenti di identificazione quali CNS o SPID (livello 2). I singoli incaricati saranno identificati mediante la registrazione del proprio Codice Fiscale al quale verrà assegnato uno specifico ruolo applicativo con accesso limitato alle sole informazioni sopra descritte.

ART. 12

Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi qualunque informazione, dato tecnico, documento e notizia, a carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di esecuzione del medesimo.

ART. 13

Comunicazioni

L'Ente cedente e l'Ente riusante si impegnano a concertare ogni eventuale sviluppo, modifica e/o integrazione da apportare al Servizio "Celiachi@_RL", ed a condividere tali evoluzioni con le altre Regioni aderenti al progetto, così come indicato nel precedente Art. 8.

ART. 14

Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, Il comma, del DPR n.634 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche. La parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

ART. 15

Imposta di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposto di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del DPR 642/1972.

ART. 16

Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, si opererà per la loro conciliazione in via amichevole nell'ambito dei rapporti istituzionali tra Pubbliche amministrazioni.

Per ogni controversia da risolversi in via giudiziaria, il Foro competente è determinato ai sensi del combinato/disposto degli art. 25 c.p.c. e 59 della Legge n.196 del 16 maggio 1078 e s.m.i.

ART. 17

Formazione e sottoscrizione

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale – ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Per la Regione Lombardia Ente cedente
Dott
Per la Regione Ente riusante
Dott